

Quesito n. 115-2010/T

Cessione di credito in funzione di "garanzia" – imposta sostitutiva ex art. 15 d.p.r. 601/1973.

Si prospetta la seguente fattispecie: un privato, a garanzia del pagamento della rata di un mutuo ipotecario a medio-lungo termine, acceso per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, intende cedere alla Banca il proprio credito derivante da tariffe incentivanti con GSE S.p.A.

Il richiedente riferisce che, secondo la locale Agenzia delle Entrate, l'atto dovrebbe scontare l'imposta di registro con l'aliquota dello 0,50%, in base alle indicazioni fornite con la risoluzione n. 278/E del 4 luglio 2008.

Ciò posto, si chiede di sapere quale sia il trattamento fiscale dell'operazione e, in particolare, se sia applicabile l'art. 15 del d.p.r. 601/1973.

L'art.15 del d.p.r. 601/1973 recita: "*Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.*"

Dal tenore della disposizione si evince che il legislatore ha scelto di assumere a riferimento l'operazione di finanziamento complessivamente intesa, unitamente a tutti i provvedimenti, atti e contratti e formalità inerenti all'operazione medesima, sia sotto il profilo statico che dinamico, prendendo in considerazione cioè anche le vicende dell'esecuzione, della modificazione e dell'estinzione (cfr. in questo senso Studio n. 88/2005/T, *Operazioni complesse e imposta sostitutiva*, est. Mastroiacovo in *CNN Notizie* del 20 marzo 2006).

Su questa linea di pensiero si colloca la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che «*dall'interpretazione letterale e logica dell'art. 15 del d.p.r. n. 601/1973 si ricava che la norma, nella sua ampia latitudine (desumibile dal riferimento a "tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni"), include nell'agevolazione tutto quanto concerne non solo il finanziamento, ma anche la "modificazione ed estinzione" delle operazioni agevolate, elencando espressamente, tra gli atti fruanti dell'agevolazione "le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti"*» (Cass. 2734/2009, in Riv.

dir. trib., 2010, 3 ss., con nota di R. SURACI, *Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine e cessioni di crediti in favore di soggetti bancari*).

Nel caso esaminato la Cassazione ha riconosciuto l'applicabilità dell'agevolazione in esame per la cessione del credito effettuata in favore della Banca finanziatrice da parte del soggetto finanziato.

Al riguardo la giurisprudenza si era già espressa in altra occasione ammettendo l'operatività del regime in discussione per "ogni tipo di cessione di credito [effettuata dal soggetto finanziato in favore del finanziatore] che abbia la funzione di garantire i finanziamenti erogati", nel presupposto che la cessione medesima dovesse considerarsi alla stregua di una garanzia atipica (cfr. Comm. trib. centr., sez. XXI, 24/03/2006 n. 2752).

Anche nella prassi si ritrova il medesimo orientamento, seppur con una distinzione. L'amministrazione ha avuto infatti modo di precisare che il regime sostitutivo può trovare applicazione sia per «*la cessione in garanzia [effettuata dal soggetto finanziato in favore del finanziatore] dei veri e propri crediti (contributi del Ministero del turismo, premi qualità ecc.)*», sia per la cessione di crediti futuri, purchè connessa con il contratto di finanziamento e nel presupposto che tale cessione sia assimilabile ad un diritto reale di garanzia tipico quale il pegno (Ris. 240843/1985; Ris. 31088/1988).

Pure la dottrina più recente è dell'avviso che la cessione di credito effettuata dal soggetto finanziato in favore del finanziatore rientri nel campo di applicazione dell'art. 15 menzionato. Più precisamente si tende a distinguere le cessioni che debbono ritenersi implicitamente comprese nell'ambito di operatività dell'art. 15 in virtù del generico riferimento ivi contenuto alle "operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine... effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni e gestioni", da quelle espressamente attratte dalla disciplina in discorso in virtù dell'inciso "ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti" (R. SURACI, *Imposta sostitutiva sui finanziamenti...*, cit., 21-22. Secondo tale dottrina, nel primo caso, l'applicabilità del regime in esame dovrebbe dipendere dalla circostanza che una cessione – *pro soluto* o *pro solvendo* - cui partecipi in qualità di parte cessionaria una banca è per definizione un'operazione di finanziamento bancario, come tale, in presenza dei requisiti di "durata", riconducibile all'ambito di applicazione del tributo sostitutivo. Diversamente, per le cessioni di cui all'inciso dell'art.15 la soggezione all'imposta sostitutiva dovrebbe discendere unicamente dal vincolo di accessorietà ed, in specie, di correlazione che la norma istituisce fra il negozio di trasferimento ed un rapporto di finanziamento a medio o lungo termine sorto in epoca anteriore fra le medesime parti e non ancora esaurito).

In base a tale ricostruzione, nelle cessioni di credito poste in essere al fine, esplicito o meno, di garantire o di estinguere l'obbligazione restitutoria del soggetto finanziato deve senz'altro ritenersi integrato quel nesso di accessorietà in considerazione del quale l'art. 15 estende la regola di esenzione anche ad atti diversi dall'originario finanziamento (così R. SURACI, *Imposta sostitutiva sui finanziamenti...*, cit., 27-28)

Alla luce della rassegna effettuata, sembra non aver pregio l'opinione della locale Agenzia delle Entrate secondo cui la cessione di credito, nel caso di specie, debba ritenersi autonoma rispetto all'operazione di finanziamento e debba quindi scontare il tributo di registro con l'aliquota dello 0,50% ai sensi dell'art. 6, Parte Prima, della Tariffa allegata al TUR.

Il richiamo alla risoluzione n. 278/E 2008, utilizzato per giustificare l'applicabilità del tributo di registro nella fattispecie, risulta, peraltro, inconferente.

Nel caso esaminato in tale ultima risoluzione, la cessione di credito era stata effettuata da un soggetto IVA (non già da un privato) in assenza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e la soluzione fornita dall'Agenzia delle Entrate, in ordine alla tassazione della cessione medesima con l'imposta proporzionale di registro, era dipesa dall'autonoma considerazione dell'operazione di cessione rispetto a quella di *leasing* sottostante.

Pare opportuno ricordare in proposito che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro alla cessione di crediti effettuata da soggetti IVA - nell'ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva - occorre distinguere le cessioni "semplici" (non comprese, cioè, in un'operazione finanziaria) dalle cessioni facenti parte di operazioni finanziarie. Le prime, essendo operazioni escluse da IVA, scontano l'imposta di registro in misura proporzionale, le seconde, costituendo operazioni esenti da IVA, scontano l'imposta di registro in misura fissa.

L'art. 2 co. 3 lett. a) del d.p.r. 633/72 prevede infatti esplicitamente l'esclusione da IVA delle cessioni che hanno ad oggetto denaro o crediti in denaro, mentre l'art. 3 co. 2 n. 3 del decreto, considera prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, "*le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni*" le quali risultano comunque esenti a norma dell'art. 10 co. 1 n. 1 del decreto stesso.

In altri termini, nel momento in cui la cessione del credito diviene parte integrante di una operazione finanziaria più complessa, essa perde il proprio carattere autonomo per assumere quello dell'operazione cui accede, rientrando, quindi, nel campo applicativo dell'IVA (pur rimanendone esente).

La risoluzione menzionata, pertanto, lungi dall'affermare il principio secondo cui la cessione di crediti debba sempre essere assoggettata a tassazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dello 0,50%, sembra ribadire, invece, che ciò deve avvenire solo ove le cessioni stesse non abbiano causa di finanziamento, ma siano effettuate in conto pagamento di preesistenti obbligazioni (le quali possono trovare origine in negozi delle più varie specie) e quindi risultino fuori dal campo di applicazione dell'IVA (cfr. sul punto B. Denora, risposta a quesito n. 42/2009/T, *In tema di «Cessione di crediti pro-soluto - Tassazione»*, in *CNN Notizie* del 9 aprile 2009 ed *ivi* ampi riferimenti in dottrina, nella prassi e negli Studi del CNN).

Susanna Cannizzaro

